



DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta comunitaria in tre lotti per la fornitura, mediante accordi quadro con un solo operatore economico, di reagenti, sali e articoli da laboratorio per i Dipartimenti scientifici dell'Università degli Studi di Ferrara, per un periodo quadriennale

- **LOTTO 1 – Fornitura di reagenti e sali comuni, per un importo posto a base di gara pari a € 7.000.000,00 Iva esclusa (CIG 7998517907 - CUI F80007370382201900011)**
- **LOTTO 2 – Fornitura di reagenti e sali speciali per un importo posto a base di gara pari a € 3.000.000,00 Iva esclusa (CIG 7998519AAD - CUI F80007370382201900012)**
- **LOTTO 3 – Fornitura di articoli da laboratorio per un importo posto a base di gara pari a € 3.000.000,00 Iva esclusa (CIG 7998520B80 - CUI F80007370382201900013)**

1. PREMESSE

Con Decreto Rettorale Rep. 1115/2019 Prot. 153984 del 01/08/2019, è stato approvato l'espletamento della procedura in oggetto, da aggiudicarsi in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" (in seguito "Codice").

Il luogo di esecuzione della fornitura sarà Ferrara (codice NUTS ITH56).

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Stefania Bruttini.

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice, mediante la piattaforma di e-procurement (in seguito "piattaforma") disponibile all'indirizzo web <https://unife.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>.

Si invita i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma e disponibile all'indirizzo sopra riportato.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario che:

- il soggetto legittimato alla sottoscrizione della domanda di partecipazione e dell'offerta per conto dell'operatore economico sia in possesso di una firma digitale valida;
- l'operatore economico disponga di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
- l'operatore economico proceda a registrarsi sulla piattaforma, al fine di ottenere uno username e una password di accesso alla propria area riservata;
- ottenute le suddette credenziali ed effettuato l'accesso all'area riservata, l'operatore economico ricerchi il presente bando e selezioni quindi la voce "Presenta offerta".

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

I documenti di gara sono disponibili all'indirizzo web <https://unife.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti> e comprendono:

1. progetto, ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, composto da:
 - capitolato speciale d'oneri;
 - schema di contratto;
2. il presente disciplinare;
3. bando di gara GUUE e GURI;
4. domanda di partecipazione;
5. dichiarazione requisiti artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 - DGUE;

6. dichiarazione di impegno a costituire R.T. e a conferire mandato collettivo con rappresentanza;
7. facsimile clausole per garanzia provvisoria;
8. modello per dichiarazioni integrative ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
9. modulo per offerta economica lotto 1;
10. modulo per offerta economica lotto 2;
11. modulo per offerta economica lotto 3.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti relativamente alla presente procedura mediante la proposizione, **entro e non oltre il 03/11/2019**, di quesiti scritti da inoltrare attraverso la piattaforma.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, sempre per il tramite di detta piattaforma, **entro il giorno 08/11/2019**.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di registrazione sulla piattaforma, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del Codice.

Tutte le comunicazioni inviate dalla stazione appaltante si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese dall'indirizzo PEC ateneo@pec.unife.it all'indirizzo PEC comunicato in fase di registrazione dall'operatore economico.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC dell'operatore economico o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente comunicate; diversamente l'Università declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi, di cui all'art. 45 comma 2 lett.re b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	CPV	Base di gara Iva esclusa
1	Fornitura di reagenti e sali comuni	7998517907	24960000 33696000	€ 7.000.000,00
2	Fornitura di reagenti e sali speciali	7998519AAD	24950000 33696000	€ 3.000.000,00
3	Fornitura di articoli da laboratorio	7998520B80	33790000 35110000 38430000	€ 3.000.000,00
Importo totale a base di gara				€ 13.000.000,00

Trattandosi di una mera fornitura, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università stima i rischi derivanti da interferenze del tutto trascurabili e i relativi costi per la sicurezza pari a zero.

L'appalto è finanziato con fondi appositamente stanziati sul bilancio dell'Università.

4. DURATA E OPZIONI

4.1. DURATA

L'accordo quadro avrà una durata quadriennale a decorrere dalla data di stipula del contratto, indipendentemente dal fatto che l'importo complessivo dell'accordo non venga raggiunto entro tale termine. L'accordo cesserà la propria validità nel caso in cui, prima della scadenza del quadriennio, venisse raggiunto l'importo complessivo dell'accordo.

4.2. OPZIONI

L'Università si riserva la facoltà di procedere alla proroga del contratto, qualora ne sussistano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa, previo interpello dell'Appaltatore.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti partecipare a ogni singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo "aggregazione di imprese di rete").

È vietato al concorrente che partecipa a ogni singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa a ogni singolo lotto alla gara in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art.45 comma 2 lettere b) e c) del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, a ogni singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice sono tenute a rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti; l'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma sia priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a

mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara; l'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune sia privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione Anac n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione Anac n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45 comma 1 lett.re b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis comma 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della prova di possesso dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera Anac n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

È richiesta l'**iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

I requisiti sotto riportati, equilibrati e proporzionati rispetto all'importo posto a base di gara, sono necessari al fine di selezionare operatori economici che possano garantire la sostenibilità del contratto.

A) Volume globale di fatturato netto

Il concorrente deve possedere un **volume globale di fatturato netto**, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2016-2017-2018) non inferiore a:

- € 7.000.000,00 per la partecipazione al **LOTTO 1**;
- € 3.000.000,00 per la partecipazione al **LOTTO 2**;
- € 3.000.000,00 per la partecipazione al **LOTTO 3**.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86 comma 4 e dell'allegato XVII Parte I del Codice:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione Iva.

Per le imprese che abbiano avviato l'attività da **meno di tre anni**, il requisito relativo al volume globale di fatturato netto deve essere rapportato al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del Codice, l'operatore economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare i requisiti richiesti, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

B) Volume di fatturato netto per il solo settore oggetto della gara

Il concorrente deve possedere un **volume di fatturato netto per il solo settore oggetto della gara**, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2016-2017-2018) non inferiore a:

- € 3.500.000,00 per la partecipazione al **LOTTO 1**, nei CPV 24960000 e 33696000;
- € 1.500.000,00 per la partecipazione al **LOTTO 2**, nei CPV 24950000 e 33696000;
- € 1.500.000,00 per la partecipazione al **LOTTO 3**, nei CPV 33790000, 35110000 e 38430000.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86 comma 4 e dell'allegato XVII Parte I del Codice, mediante bilanci e/o fatture.

Per le imprese che abbiano avviato l'attività da **meno di tre anni**, il requisito relativo al volume **di fatturato netto per il solo settore oggetto della gara** deve essere rapportato al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del Codice, l'operatore economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare i requisiti richiesti, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

C) Contratto regolarmente eseguito nel settore oggetto della gara

Il concorrente deve aver dato regolare esecuzione, nel triennio 2016-2017-2018, a un **contratto nel settore oggetto della gara** di valore non inferiore a:

- € 700.000,00 Iva esclusa per la partecipazione al **LOTTO 1**, nei CPV 24960000 e 33696000;
- € 300.000,00 Iva esclusa per la partecipazione al **LOTTO 2**, nei CPV 24950000 e 33696000;
- € 300.000,00 Iva esclusa per la partecipazione al **LOTTO 3**, nei CPV 33790000, 35110000 e 38430000.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86 comma 4 e dell'allegato XVII Parte I del Codice, mediante certificati rilasciati da committenti pubblici o privati.

Per le imprese che abbiano avviato l'attività da **meno di tre anni**, il requisito relativo al volume **di fatturato netto per il solo settore oggetto della gara** deve essere rapportato al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del Codice, l'operatore economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare i requisiti richiesti, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

D) Certificazione di qualità

Per tutti i lotti, il concorrente deve essere in possesso di **certificazione di qualità** conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da organismi di certificazione accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17021, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5 par. 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

La comprova dei requisiti è fornita mediante certificato del sistema di gestione della qualità.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art.87 comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett.re d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, che deve essere assimilato alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'**iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al punto **7.1**, deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **volume globale di fatturato netto**, di cui al punto **7.2 lett. A)**, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso e posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al **volume di fatturato netto per il solo settore oggetto della gara**, di cui al **punto 7.2 lett. B)**, devono essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso e posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo al **contratto nel settore oggetto della gara**, di cui al punto **7.2 lett. C)**, deve essere soddisfatto da uno dei componenti del raggruppamento temporaneo.

Il requisito relativo alla **certificazione di qualità**, di cui al punto **7.2 lett. D)**, deve essere soddisfatto da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2 lett.re b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice:

Il requisito relativo all'**iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al punto **7.1**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di cui ai punti **7.2 lett.re A), B), C) e D)**, devono essere soddisfatti dai consorzi oppure dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni.

Per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del Codice:

Tutti i requisiti di cui ai punti **7.1 e 7.2** devono essere soddisfatti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario, di cui all'art. 83 comma 1 lett.re b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti dell'ausiliaria stessa.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 89 comma 3 del Codice, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone all'operatore economico di sostituire tale ausiliaria.

In qualunque fase della gara in cui sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente, con le modalità di cui al punto 2.3, tale sostituzione, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo **nei limiti del 40%** dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105 comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria, distinta per ogni lotto per cui si partecipa**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari all'1% dell'importo posto a base di gara e precisamente pari a:
 - **LOTTO 1: € 70.000,00;**
 - **LOTTO 2: € 30.000,00;**
 - **LOTTO 3: € 30.000,00.**
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93 comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia definitiva** ai sensi dell'articolo 93 comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 21 Novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto corrente intestato a Università degli Studi di Ferrara presso Intesa San Paolo - codice IBAN IT56A0306902477100000046062, indicando la seguente causale: "Garanzia provvisoria per l'affidamento di una fornitura, mediante accordi quadro con un solo operatore economico, di reagenti, sali e articoli da laboratorio per i Dipartimenti scientifici dell'Università degli Studi di Ferrara, per un periodo quadriennale – LOTTO".
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice; in ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett.re b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31/2018 (G.U. 10/04/2018 n. 83);
- 4) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
 - c. la propria operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte **digitalmente** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte in originale firmato digitalmente** dall'operatore economico e dalla banca/assicurazione, ai sensi dell'art. 1 lett. p) del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

In caso di richiesta di estensione della durata della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93 comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93 comma 7 si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett.re d), e), f), e g) del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara sono in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett.re b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione è posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso dei relativi requisiti da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett.re b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che gli stessi siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - **e quindi è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera Anac n. 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul sito dell'Autorità nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta, secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	7998517907	€ 200,00
2	7998519AAD	€ 140,00
3	7998520B80	€ 140,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

In caso di mancato pagamento nei termini, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il **plico elettronico** contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, dovrà pervenire **esclusivamente** mediante l'utilizzo della piattaforma **entro le ore 23.59 del giorno 15/11/2019**.

La piattaforma impedisce l'invio telematico delle offerte dopo la scadenza.

Entro il termine indicato per la presentazione delle offerte e con le stesse modalità e formalità, i concorrenti possono annullare l'offerta eventualmente già presentata e procedere con la presentazione di una nuova offerta.

Oltre detta scadenza, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o integrativa rispetto a quella già trasmessa.

Non saranno in ogni caso ammesse offerte o loro sostituzioni o integrazioni presentate in modalità cartacea o pec.

Il concorrente manleva l'Università da qualsivoglia responsabilità e assume nel contempo a proprio carico ogni rischio circa la mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, difficoltà di connessione e/o trasmissione, lentezza dei collegamenti, disguidi tecnici o di altra natura

I concorrenti devono inviare, **a pena di esclusione**, tutta la documentazione **indicata firmata digitalmente** ove richiesto.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta, richieste in capo al legale rappresentante, siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre la procura (generale o speciale) in formato digitale o, nel caso di procura cartacea, copia conforme in formato elettronico ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

La piattaforma richiede il caricamento delle seguenti buste telematiche:

- busta telematica “A” - Documentazione amministrativa (unica per tutti i lotti);
- busta telematica “B” - Offerta economica (una busta per ogni lotto per cui si partecipa).

L'operatore economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per singolo file e di 30 MB per ciascuna busta telematica.

Nel caso sia necessario procedere con l'upload di documenti scannerizzati, le scansioni dovranno essere effettuate con bassa risoluzione.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000, ivi compresi il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le suddette dichiarazioni nonché la domanda di partecipazione e l'offerta economica potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in formato elettronico ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83 comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta telematica A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice, per centottanta giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi del citato articolo, il differimento di detto termine. In tal caso dovrà essere prodotto apposito documento attestante la proroga della garanzia provvisoria prestata in sede di offerta per tutto il periodo di validità dell'offerta stessa.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito, alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire i requisiti previsti per la partecipazione e i documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false

dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione relativa alle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice), sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, **sottoscritta digitalmente**, è redatta in bollo, provvedendo all'annullamento dello stesso prima della scansione e dell'apposizione della firma digitale, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato sub 3) del presente disciplinare e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni sotto riportate

Il concorrente indica il/i lotto/i per cui partecipa, la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo (mandataria/mandante; capofila/consorziata) di ciascuna impresa.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett.re b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile; in

particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3 comma 4-*quater* del DL 10 Febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3 comma 4-*quater* del DL 10 Febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria ovvero, in caso di partecipazione nella forma del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett.re b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura, firmata digitalmente, solo nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta da un procuratore.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, allegato sub 4) al presente disciplinare e messo a disposizione sulla piattaforma, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, **sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria**, contenente le informazioni di cui alla parte II sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva, **sottoscritta digitalmente** dall'ausiliaria, di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, con la quale quest'ultima si obbliga, nei confronti del concorrente e della stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie e di cui il concorrente è carente;
- 3) dichiarazione sostitutiva, **sottoscritta digitalmente** dall'ausiliaria, di cui all'art. 89 comma 7 del Codice, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) contratto di avvalimento, **firmato digitalmente**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente e della stazione appaltante, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; a tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A, per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 7.1 del presente disciplinare;
- b) le sezioni B e C, per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale di cui al punto 7.2 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. 1) del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-quater, f-bis e f-ter del Codice;
2. comunica i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, assicurazione, lavoro, previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolte le forniture;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sull'esecuzione della fornitura e sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. dichiara la rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche e specifiche tecniche contenute nel

capitolato speciale d'oneri e nei relativi allegati A), B) e C), nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice, principio escluso per tutti i prodotti per i quali è indicata una specifica marca senza la dicitura "o equivalente";

6. si impegna a fornire:
 - a. **per i LOTTI 1 e 2**, qualora risulti primo in graduatoria, le **schede tecniche di tutti i prodotti offerti**, entro i termini richiesti dalla stazione appaltante;
 - b. **per il LOTTO 3**, qualora risulti primo in graduatoria, le **schede tecniche di tutti i prodotti offerti** nonché **due pezzi per ciascuno dei n. 128 campioni** di prodotti di cui la stazione appaltante farà specifica richiesta, indicando articoli, modalità e termine di fornitura; la campionatura richiesta sarà fornita a titolo gratuito, restando inteso che la stazione appaltante non potrà richiedere all'Appaltatore campioni di articoli da questo non quotati in sede di offerta;
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dell'Università degli Studi di Ferrara, adottato dalla stazione appaltante con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 Gennaio 2014, reperibile all'indirizzo http://www.unife.it/at/disp_gen/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento-unife, e di impegnarsi dunque, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
8. qualora altro concorrente eserciti la facoltà di "accesso agli atti", esprime la propria autorizzazione o il proprio diniego, totale o parziale, al rilascio di copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara e per le eventuali spiegazioni formulate in sede di verifica delle offerte anomale; il diniego, totale o parziale, dovrà essere adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) del Codice;
9. dichiara di essere informato che i dati personali raccolti dall'Università saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e dell'eventuale futuro contratto, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento Generale sulla protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, dovranno inoltre dichiarare il proprio impegno a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17 comma 2, e 53 comma 3 del Dpr 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 Marzo 1942 n. 267 dovranno inoltre:

- indicare, a integrazione di quanto riportato nella Parte III sez. C lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, indicando il Tribunale che lo ha rilasciato;
- dichiarare di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis comma 6 del RD 16 Marzo 1942 n. 267.

Tutte le dichiarazioni di cui al presente punto 14.3.1, potranno essere rese utilizzando l'allegato sub 7) al presente disciplinare, che dovrà essere sottoscritto digitalmente.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente trasmette:

1. nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta da un procuratore, copia conforme all'originale della procura firmata digitalmente;
2. PassOE di cui all'art. 2 comma 3 lett. b) della delibera Anac n. 157/2016, relativo al concorrente; se il concorrente ricorre all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, dovrà essere trasmesso anche il PassOE dell'ausiliaria;
3. documento attestante la garanzia provvisoria, come disciplinata al precedente punto 10;
4. per gli operatori economici che presentano cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice, originale sottoscritto digitalmente o, nel caso di documento cartaceo, copia conforme in formato elettronico ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del documento che giustifichi tale riduzione;
5. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Anac.

14.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- l'originale firmato digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o, nel caso di documento cartaceo, copia conforme in formato elettronico ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.;
- dichiarazione firmata digitalmente in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in originale, firmato digitalmente oppure, nel caso di documento cartaceo, copia conforme in formato elettronico ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione firmata digitalmente in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione firmata digitalmente, utilizzando preferibilmente l'allegato sub 5) al presente disciplinare, attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa futura mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- l'originale, firmato digitalmente, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione del soggetto designato e dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente, che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori

economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- l'originale, firmato digitalmente, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente, che indichi le parti delle forniture, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti e partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** originale, firmato digitalmente, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** originale, firmato digitalmente, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, utilizzando preferibilmente l'allegato sub 5) al presente disciplinare, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Tutte le dichiarazioni di cui al presente punto 14.3.3 potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B" – OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica "B" – Offerta economica dovrà contenere il modello di offerta di cui agli allegati sub 8), 9) e 10), compilato, **a pena di esclusione**, con tutti i dati richiesti, come di seguito specificato.

LOTTO 1

a) Sezione Elenco prodotti

Indicare il prezzo unitario (in cifre) che il concorrente si dichiara disposto a offrire per **ciascuna confezione** di prodotto in elenco, fornito nel **formato richiesto**.

Per i prodotti richiesti nel formato da n. 1 lt, nel caso in cui il concorrente non sia in grado di soddisfare il tipo di confezionamento previsto, lo stesso può offrire in alternativa la sola confezione da n. 2,5 lt, nella misura massima di n. 22 dei prodotti in elenco.

In tal caso, il concorrente provvederà a **modificare il formato nella colonna “Formato confezione”**; la colonna “N. confezioni su base quadriennale” si modificherà così automaticamente.

Il prezzo offerto per la quantità quadriennale di ciascun articolo sarà così automaticamente determinato dal prodotto tra il prezzo unitario offerto per singola confezione e il numero delle confezioni di ciascun articolo.

Gli operatori economici avranno la facoltà di non quotare un massimo di n. 55 prodotti.

Fatto salvo il limite sopra indicato, ai fini della determinazione dell’offerta complessiva del lotto, ai prodotti non quotati sarà attribuito il prezzo più alto offerto dagli altri concorrenti per il medesimo articolo. Qualora tale quotazione non fosse disponibile, sarà applicato all’articolo stesso, per ciascun concorrente, un importo pari a € 0,00 (zero).

Il prezzo complessivamente offerto per il lotto sarà quindi determinato dalla somma dei prezzi delle quantità quadriennali di tutti i prodotti indicati nel modulo di offerta.

b) Sezione Listino prezzi

Indicare la percentuale di sconto che il concorrente si dichiara disposto ad applicare ai propri listini, qualora le strutture interessate avessero la necessità di acquistare, durante il periodo di validità dell’accordo quadro, articoli non ricompresi nell’elenco prodotti.

LOTTI 2 e 3

a) Sezione Elenco prodotti

Indicare il prezzo unitario (in cifre) che il concorrente si dichiara disposto a offrire **per ciascuna confezione (LOTTO 2)** e **per ciascun pezzo (LOTTO 3)** dei prodotti in elenco, fornito nel **formato richiesto**.

Il prezzo offerto per la quantità quadriennale di ciascun articolo sarà così automaticamente determinato dal prodotto tra il prezzo unitario offerto per singola confezione e il numero delle confezioni di ciascun articolo.

Gli operatori economici avranno la facoltà di **non quotare** un numero massimo di prodotti pari a:

- **LOTTO 2:** 95 articoli;
- **LOTTO 3:** 142 articoli.

Fatti salvi i limiti sopra indicati, ai fini della determinazione dell’offerta complessiva di ogni lotto, ai prodotti non quotati sarà attribuito il prezzo più alto offerto dagli altri concorrenti per il medesimo articolo. Qualora tale quotazione non fosse disponibile, sarà applicato all’articolo stesso, per ciascun concorrente, un importo pari a € 0,00 (zero).

Il prezzo complessivamente offerto per ogni lotto sarà quindi determinato dalla somma dei prezzi delle quantità quadriennali di tutti i prodotti indicati nel relativo modulo di offerta.

b) Sezione Listino prezzi

Indicare la percentuale di sconto che il concorrente si dichiara disposto ad applicare ai propri listini, qualora le strutture interessate avessero la necessità di acquistare, durante il periodo di validità dell’accordo quadro, articoli non ricompresi nell’elenco prodotti.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo posto a base d'asta.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice.

La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata, **per tutti i lotti, separatamente**, in base ai seguenti punteggi.

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
a) Prezzo complessivamente offerto per il lotto	70
b) Percentuale di sconto sul listino prezzi	30
TOTALE	100

16.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE E CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'attribuzione del punteggio di cui al punto **a)** sarà effettuata mediante l'utilizzo della seguente formula matematica:

$$\text{punteggio offerta } n = \text{prezzo offerta più bassa (diviso) prezzo offerta } n \text{ (moltiplicato) } 70$$

Dove "offerta n" è l'offerta in esame

L'attribuzione del punteggio di cui al punto **b)** sarà effettuata mediante l'utilizzo della seguente formula matematica:

$$\text{punteggio offerta } n = \text{sconto offerto più bassa (diviso) sconto offerta } n \text{ (moltiplicato) } 30$$

Dove "offerta n" è l'offerta in esame

Risulterà aggiudicataria l'impresa che avrà ottenuto il punteggio totale più alto, ottenuto dalla somma dei punteggi a) e b).

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo **il giorno 19/11/2019 alle ore 9.00** in un locale della stazione appaltante, alla via Ariosto n. 35 in Ferrara, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate ovvero loro incaricati muniti di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

I concorrenti possono inoltre seguire le operazioni di gara attraverso la piattaforma, previa autenticazione, consultando la sezione "espletamento della gara", presente nella scheda del bando.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o giorni successivi.

In quest'ultimo caso, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti attraverso la piattaforma con **almeno 5 giorni** di preavviso.

Nella prima seduta pubblica, il seggio di gara, costituito dal RUP e da due testimoni, aprirà i plichi telematici e procederà a:

- verificare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare;

- b. attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c. redigere apposito verbale delle attività svolte;
- d. definisce le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, demandando all'Ufficio competente agli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 del Codice.
- e. La piattaforma garantisce riservatezza e inaccessibilità ai plichi conservati al proprio interno.

Ai sensi dell'art. 85 comma 5 primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti tutti i documenti complementari o parte di essi, ritenuti necessari per assicurare il corretto svolgimento della gara.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216 comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Anac, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016, o, in caso di non disponibilità del sistema, attraverso la piattaforma.

18. APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP, alla presenza dei testimoni e nella medesima seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica.

Per ciascun concorrente, si procederà alla verifica delle offerte inserite nell'Elenco prodotti, con particolare riferimento all'eventuale presenza di articoli non quotati.

In tal caso, come disciplinato al punto 15, ai fini della determinazione dell'offerta complessiva di ogni lotto cui il concorrente partecipa, **ai prodotti non quotati sarà attribuito il prezzo più alto offerto dagli altri concorrenti per il medesimo articolo. Qualora tale quotazione non fosse disponibile, sarà applicato all'articolo stesso un importo pari a € 0,00 (zero).**

Esaminati gli elenchi prodotti, si passerà con la verifica del **ribasso percentuale offerto sul Listino prezzi del concorrente.**

Il RUP attribuirà quindi i punteggi necessari alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta pubblica, redige la graduatoria e:

- **per i LOTTI 1 e 2:** dà mandato all'Ufficio competente di richiedere all'operatore economico che risulta primo in graduatoria le **schede tecniche di tutti i prodotti offerti**, e procede dunque ai sensi di quanto previsto al punto 19;
- **per il LOTTO 3:** dà mandato all'Ufficio competente di richiedere all'operatore economico che risulta primo in graduatoria le **schede tecniche di tutti i prodotti offerti** nonché **due pezzi per ciascuno dei n. 128 campioni** di prodotti di cui all'art. 14.3.1 punto 6 lett. b); tale campionatura sarà fornita a titolo gratuito, restando inteso che la stazione appaltante non potrà richiedere all'Appaltatore campioni di articoli da questo non quotati in sede di offerta.

La stazione appaltante nominerà quindi una commissione tecnica che, in una o più sedute riservate, procederà come segue:

- verificherà a campione la rispondenza delle schede tecniche fornite, in relazione alle caratteristiche e specifiche dei prodotti in elenco, così come richieste in sede di gara;
- valuterà che le caratteristiche dei campioni inviati siano corrispondenti alle relative schede tecniche nonché alle specifiche di cui al relativo elenco, effettuando anche prove pratiche, qualora lo ritenga necessario.

Il RUP riferirà i risultati di tale verifica in seconda seduta pubblica e alla presenza dei testimoni, procedendo dunque ai sensi di quanto previsto al punto 19.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il seggio di gara disporrà l'esclusione dei concorrenti in caso di:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo all'interno della busta telematica "A";
- presentazione di offerte parziali (salvo quanto disciplinato e ammesso al punto 15), plurime,

condizionate, alternative nonché irregolari, o comunque non conformi a quanto indicato nei documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, ai sensi dell'art. 59 comma 3 lett. a) del Codice;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto sussistano in esse gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi ovvero superino l'importo posto a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 lett. b) del Codice.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, una o più offerte appaiano anormalmente basse, il RUP procede con la valutazione di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte in questione, a cominciare dall'offerta del primo classificato.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive.

È facoltà della stazione appaltante richiedere chiarimenti circa la congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente che abbia presentato offerta anomala, la trasmissione, tramite piattaforma, delle spiegazioni circa la congruità dell'offerta stessa, assegnando, a tal fine, un termine **non inferiore a quindici giorni** della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può richiedere approfondimenti, anche mediante audizione orale, assegnando un ulteriore termine massimo.

Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 59 comma 3 lett. c) e 97 commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili, e procede ai sensi del seguente punto 20.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendone tutti gli atti e i documenti all'ufficio competente ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

La verifica dei requisiti generali e speciali, dichiarati in sede di partecipazione alla procedura, avverrà, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'Anac nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudicherà pertanto al secondo classificato in graduatoria, previa analisi di schede tecniche e/o campionatura, come disciplinato al punto 18, e successive verifiche circa i requisiti generali e speciali, analogamente a quanto effettuato per il precedente aggiudicatario.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92

comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92 commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso, laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92 comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione relativa al provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105 comma 3 lett. c bis) del Codice.

Alla stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, da calcolare sull'importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93 commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria, rilasciata in sede di gara dall'aggiudicatario, verrà svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; per gli altri concorrenti sarà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rgante.

Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 Agosto 2010 n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216 comma 11 del Codice e del DM 2 Dicembre 2016 (GU 25/01/2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Tali spese saranno suddivise tra gli aggiudicatari in proporzione al valore dei lotti aggiudicati.

La stazione appaltante comunicherà a ogni aggiudicatario l'importo effettivo nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice, per ogni sub-contratto stipulato per l'esecuzione dell'appalto, che non costituisca subappalto, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, importo e oggetto del sub-contratto nonché nome del sub-contraente.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ferrara, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22. SICUREZZA E RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e/o in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Università.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori nonché dei subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Università per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. L'Appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici, ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'appalto affidato, solo previa autorizzazione dell'Università.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Università ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione all'Università delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Università attinente le procedure adottate dall'Impresa in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal contratto.
9. L'Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Università, né alcuna documentazione inerente a essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Università stessa.

Allegati:

- 1) capitolato speciale d'oneri;
- 2) schema di contratto;
- 3) domanda di partecipazione;
- 4) dichiarazione requisiti artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 - DGUE;
- 5) dichiarazione di impegno a costituire R.T. e a conferire mandato collettivo con rappresentanza;
- 6) facsimile clausole per garanzia provvisoria;
- 7) modello per dichiarazioni integrative ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016;
- 8) modulo offerta economica lotto 1;
- 9) modulo offerta economica lotto 2;
- 10) modulo offerta economica lotto 3.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Stefania Bruttini)
FIRMATO DIGITALMENTE